



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

CERTIFICAZIONI – INFORMATIVA

Si informano gli utenti che abbiano necessità di richiedere un certificato alla nostra Università che dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni sono utilizzabili soltanto nei rapporti tra privati (art. 40, 1° comma, D.P.R. 445/2000 – Testo Unico in materia di documentazione amministrativa). Inoltre, in base alla medesima normativa, l'Università non può più richiedere né accettare dai suoi utenti certificati rilasciati da amministrazioni pubbliche e da gestori di pubblici servizi.

Di conseguenza:

- l'Università rilascia certificati sui quali è riportata la frase prevista dalla normativa in vigore (art. 40, 2° comma, D.P.R. 445/2000): “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
- nei rapporti con l'Università, gli studenti, i dipendenti e gli utenti esterni devono ricorrere all'autocertificazione, ossia alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entrambe esenti dall'imposta di bollo (art. 37, 1° comma del D.P.R. 445/2000).

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione possono essere dichiarati soltanto i dati espressamente previsti dalla legge ed elencati dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000, come, per esempio, la residenza, lo stato di famiglia e il titolo di studio.

Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, invece, possono essere dichiarati dati, anche relativi ad altri soggetti, di cui l'interessato abbia diretta conoscenza e che non rientrano tra quelli che per legge possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione, come, per esempio, lo smarrimento di diplomi, la conformità all'originale di copie di pubblicazioni, precedenti esperienze lavorative.

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti ed il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Gli uffici dell'Università provvedono ad effettuare controlli sulla veridicità dei dati ad essi autocertificati dagli utenti. A tale proposito, si rammentano le conseguenze penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, previste a carico di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

In materia di rilascio di certificati e di autocertificazione, l'unità organizzativa competente ai fini del monitoraggio del processo è la Direzione generale dell'Università, mentre la responsabilità del rispetto dei termini di legge e della normativa compete ai Servizi/Uffici che gestiscono i dati negli ambiti di rispettiva competenza, ossia:

- per i dati relativi agli studenti, a seconda della tipologia di utente (studente, dottorando di ricerca, specializzando, ecc.) e della natura del dato: Ufficio Relazioni con il Pubblico, Servizio Servizi generali agli Studenti, Servizio Ricerca, Servizio Sanità, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale;
- per i dati relativi al personale docente: Servizio Gestione Personale Docente, Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale, Servizio Organizzazione e Innovazione, Servizio Sanità;
- per i dati relativi al personale tecnico amministrativo: Servizio Organizzazione e Innovazione; Servizio Gestione Trattamento Economico e Previdenziale.